

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE E SERVIZI CONNESSI

ID 2862

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina le caratteristiche tecniche dei **Prodotti** e dei **Servizi** ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di veicoli in acquisto e in noleggio senza conducente e dei servizi connessi (SDAPA VEICOLI).

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, riportato con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

- **Categoria merceologica:** ciascuna delle categorie in cui si articola il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di veicoli per cui l'operatore economico può richiedere l'ammissione o l'estensione dell'ammissione;
- **Veicoli:** mezzi su ruote a motore, con l'esclusione di velivoli, natanti e imbarcazioni;
- **Prodotto o Servizio:** il prodotto o servizio generico a cui è associato un insieme di elementi che ne descrivono le caratteristiche tecniche. I Prodotti o Servizi si distinguono in Prodotti c.d. "Base" e Prodotti o Servizi c.d. "Opzionali". **I Prodotti o Servizi "Opzionali" potranno essere richiesti dalle Stazioni Appaltanti soltanto unitamente al prodotto base nell'ambito dell'Appalto Specifico.**

I **Prodotti o Servizi** oggetto degli Appalti Specifici dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni indicate nel presente documento. Resta inteso che ogni Stazione Appaltante potrà meglio dettagliare nel proprio Capitolato Tecnico le caratteristiche tecniche e prestazionali, unitamente ai livelli di servizio relativi alle modalità di esecuzione del contratto. Gli Operatori Economici ammessi allo SDAPA dovranno offrire in sede di Appalto Specifico Prodotti e/o Servizi conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente documento, nonché in tutta la documentazione allegata ai relativi Appalti Specifici.

Nell'Capitolato d'Oneri sono definite nel dettaglio le regole e i vincoli per la valutazione dell'eventuale componente tecnica dell'offerta presentata in sede di Appalto Specifico.

2. OGGETTO

2.1. Categorie merceologiche

Si riportano di seguito le Categorie merceologiche di ammissione inerenti la fornitura di veicoli. Si precisa che, ove non specificato, sarà possibile acquisire i veicoli mediante la fornitura in acquisto o in noleggio senza conducente.

Di seguito, il dettaglio:

- **Categoria Merceologica n. 1 – Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in acquisto);**
- **Categoria Merceologica n. 2 – Veicoli di soccorso;**
- **Categoria Merceologica n. 3 – Veicoli per il trasporto di dieci o più persone;**
- **Categoria Merceologica n. 4 – Veicoli per servizi di emergenza;**
- **Categoria Merceologica n. 5 – Veicoli per la manutenzione stradale;**

- **Categoria Merceologica n. 6 – Veicoli per il trasporto rifiuti;**
- **Categoria Merceologica n. 7 – Motocicli e biciclette (fornitura in acquisto);**
- **Categoria Merceologica n. 8 – Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in noleggio senza conducente);**
- **Categoria Merceologica n. 9 – Motocicli e biciclette (fornitura in noleggio senza conducente).**

I Fornitori potranno abilitarsi su tutte le categorie merceologiche oggetto del presente SDAPA Veicoli ai sensi di quanto indicato al par. 3 del Capitolato d'Oneri.

2.2. Appalti Specifici

Le Amministrazioni che intendono acquisire i beni attraverso lo SDAPA Veicoli possono procedere alla indizione di Appalti Specifici inviando una Lettera di invito agli operatori economici abilitati alla categoria merceologica di interesse. L'Appalto Specifico potrà avere ad oggetto i prodotti rientranti in una o più categorie merceologiche, eventualmente corredati dei servizi e prodotti opzionali di cui al successivo paragrafo 2.5. La previsione di prodotti rientranti in categorie merceologiche diverse implica la suddivisione in lotti dell'Appalto Specifico ai sensi del par. 3.1 del Capitolato d'Oneri.

2.3. Servizi Connessi ricompresi nella fornitura

La fornitura comprenderà per tutte le categorie merceologiche i seguenti servizi connessi:

- Trasporto e Consegna dei veicoli nei luoghi e nelle modalità indicate nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante.
- La fornitura dei Prodotti dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (c.d. "garanzia legale") per una durata non inferiore a 24 mesi.
- Per i soli veicoli elettrici in acquisto, dovrà essere prevista la garanzia delle batterie elettriche, la cui durata sarà dettagliata dalla singola Amministrazione anche in applicazione dei CAM stabiliti dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

2.4. Prodotti base

I prodotti base sono i veicoli ricompresi nelle categorie merceologiche, di cui al par. 3, che possono essere negoziati dalle Amministrazioni all'interno del presente SDAPA, mediante la selezione del relativo CPV.

2.5. Prodotti e Servizi opzionali

Le singole Stazioni Appaltanti hanno la facoltà, nell'ambito dei rispettivi Appalti Specifici e unicamente in correlazione alla fornitura di veicoli (c.d. Prodotti base), di includere la richiesta di specifici "Prodotti e/o Servizi Opzionali".

Tali opzioni aggiuntive potranno essere individuate e dettagliate nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, al fine di rispondere a esigenze particolari o di personalizzare l'offerta in funzione delle caratteristiche operative richieste. L'inserimento di tali Prodotti o Servizi Opzionali dovrà avvenire in modo esplicito e motivato all'interno delle condizioni contrattuali e sarà vincolato all'effettiva necessità correlata all'utilizzo dei veicoli forniti.

La loro richiesta e le relative modalità di esecuzione saranno oggetto di specifica quotazione nell'offerta e dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle migliori pratiche di settore.

2.5.1. Servizio di Rottamazione

Il Servizio Opzionale di Rottamazione di veicoli consiste nello smaltimento definitivo di un mezzo di proprietà dell'Amministrazione, secondo le normative vigenti e nel rispetto delle migliori pratiche di settore. Tale servizio comprende tutte le fasi necessarie a garantire la corretta eliminazione del veicolo e la tutela dell'Amministrazione da ogni responsabilità futura.

In particolare, il servizio comprende:

- Ritiro del veicolo presso la sede indicata dall'Amministrazione o presso altro luogo concordato, con mezzi idonei e personale qualificato.
- Trasporto del veicolo presso un centro di demolizione autorizzato, regolarmente iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali.
- Demolizione e smaltimento del veicolo secondo le procedure previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e al recupero delle parti riciclabili.
- Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e rilascio della relativa documentazione attestante l'avvenuta radiazione, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità fiscale, civile e penale connessa al veicolo.
- Rilascio di attestazione dell'avvenuta demolizione e smaltimento, conforme ai requisiti richiesti dalle normative in materia.

La richiesta di tale servizio e la relativa quotazione dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica di interesse.

Con riferimento ai veicoli elettrici, la Stazione Appaltante dovrà specificare se il servizio deve intendersi comprensivo dello smaltimento delle batterie di trazione del veicolo.

Le modalità di esecuzione dovranno essere dettagliate nella documentazione di gara, in coerenza con le esigenze operative e nel rispetto della disciplina vigente.

2.5.2. Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici

Sono comprese la fornitura e l'installazione (senza posa in opera) dei dispositivi per la ricarica sicura ed efficiente delle batterie dei veicoli elettrici (compresi i veicoli ibridi a ricarica esterna, c.d. *plug-in hybrid*).

Le principali tipologie sono:

- Sistemi di ricarica per e-bike: dispositivi progettati per consentire la ricarica sicura ed efficiente delle batterie delle biciclette elettriche. Questi sistemi possono assumere diverse forme, tra cui stazioni di ricarica pubbliche o private, rastrelliere integrate con punti di alimentazione e colonnine dedicate, garantendo protezione dagli agenti atmosferici e facilità d'uso. I sistemi di ricarica per e-bike devono rispettare le norme di sicurezza elettrica vigenti e, ove previsto, possono integrare funzionalità aggiuntive come il monitoraggio dello stato di carica, la diagnostica remota e la protezione contro sovratensioni e guasti di isolamento.
- Wall-box: dispositivo dalle dimensioni compatte che si monta a parete, presenta un ingombro ridotto rispetto alle colonnine di ricarica e offre una potenza a partire da 3,7 kW.
- Colonnine di ricarica: dispositivo fisso progettato per consentire la ricarica delle batterie di veicoli elettrici o *plug-in hybrid*. La colonnina di ricarica è caratterizzata da una struttura, generalmente verticale, che ospita uno o più punti di connessione per il trasferimento di energia elettrica, offrendo potenze variabili (solitamente a partire da 22 kW) e diverse modalità di ricarica (corrente alternata o continua). Tali dispositivi possono essere dotati di sistemi di protezione, monitoraggio e diagnostica remota. Le colonnine di ricarica si distinguono dalle wall-box per dimensioni maggiori e per la tipica installazione a pavimento, risultando particolarmente idonee per la ricarica pubblica o in aree di parcheggio dedicate.
- Pantografi per ricarica elettrica: dispositivo che si collega al tetto di un veicolo elettrico di grandi dimensioni, come un autobus, per ricaricare le sue batterie dalla rete elettrica. Questo sistema può fornire una ricarica rapida ad alta potenza tramite un contatto con un cavo aereo o un sistema di ricarica a terra collegato a una postazione fissa.

I sistemi devono rispettare rigorosamente tutte le norme CEI/IEC (es. IEC 61851-1) e le direttive europee applicabili, garantendo così la conformità agli standard di sicurezza e qualità previsti a livello comunitario. È inoltre indispensabile che siano equipaggiati con dispositivi di protezione contro sovratensioni, sovracorrenti e possibili guasti di isolamento, al fine di assicurare l'incolumità degli utenti e la salvaguardia delle apparecchiature.

Laddove richiesto, deve essere garantita la disponibilità di funzionalità avanzate per il monitoraggio e la diagnostica remota, il controllo e la manutenzione preventiva degli impianti.

I dispositivi di ricarica potranno essere forniti su supporti, come pensiline per auto o biciclette e rastrelliere per biciclette, realizzati con materiali idonei a garantire resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. Tali strutture dovranno essere progettate per integrare in modo funzionale ed estetico le infrastrutture di ricarica, consentendo la protezione dei veicoli durante le operazioni di ricarica e offrendo eventualmente spazi per l'installazione di sistemi di illuminazione, videosorveglianza o pannelli informativi. Le pensiline potranno essere dotate, ove richiesto, di impianti fotovoltaici per l'alimentazione sostenibile delle colonnine, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale.

La richiesta della fornitura dei Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici e la relativa quotazione dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica di interesse.

2.5.3. Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli

Il servizio opzionale di riparazione e manutenzione di veicoli è da intendersi come un insieme di attività finalizzate a garantire l'efficienza, la sicurezza e la continuità operativa del parco mezzi dell'Amministrazione. Tale servizio, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante nell'ambito dell'Appalto Specifico, dovrà essere dettagliatamente definito all'interno della documentazione di gara, specificando le modalità di erogazione, i livelli di servizio, le tempistiche e i criteri di qualità attesi.

Nel dettaglio, il servizio potrà ricomprendere tutte le seguenti attività o parti di esse:

- Manutenzione ordinaria: esecuzione delle operazioni periodiche indicate dal costruttore, quali tagliandi, controlli di routine e sostituzione di componenti soggetti a usura (ad esempio filtri, olio motore, pastiglie dei freni).
- Manutenzione straordinaria: gestione di guasti imprevisti, anomalie di natura meccanica, elettronica o di altra tipologia, con inclusione della fornitura dei ricambi necessari e della manodopera specializzata. I criteri di intervento e le procedure di riparazione dovranno essere specificati nella documentazione di gara, in modo da garantire tempi di ripristino certi e trasparenza nella gestione delle emergenze.
- Gestione e sostituzione periodica degli pneumatici: interventi programmati di verifica, manutenzione e sostituzione degli pneumatici, secondo le scadenze e le condizioni di usura stabilite dalle normative e dalle indicazioni del costruttore, al fine di assicurare la sicurezza stradale e la conformità tecnica dei veicoli.
- Assistenza stradale: servizio di pronto intervento, volto a fornire supporto immediato in caso di guasti, incidenti o situazioni di emergenza, con personale qualificato e mezzi attrezzati per il recupero e la riparazione sul posto o il trasporto presso officine autorizzate.

La richiesta di tale servizio e la relativa quotazione dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica di interesse.

Nella documentazione di gara sarà necessario indicare puntualmente i livelli di servizio richiesti, la durata contrattuale, i chilometraggi inclusi e ogni altra condizione tecnica e operativa necessaria per assicurare la piena rispondenza alle esigenze espresse e la puntuale quotazione da parte degli Operatori Economici.

2.5.4. Parti di ricambio per veicoli

Il servizio opzionale di fornitura di parti di ricambio è volto a garantire la disponibilità tempestiva e continuativa di componenti originali o equivalenti per veicoli in dotazione all'Amministrazione.

Tale servizio, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante nell'ambito dell'Appalto Specifico, dovrà essere dettagliato nella documentazione di gara, con particolare attenzione alle modalità di approvvigionamento e alle tempistiche di consegna.

Il servizio può ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività o parti di esse, a discrezione della Amministrazioni:

- Identificazione e fornitura di parti di ricambio soggette a usura ordinaria e straordinaria (ad esempio: filtri, freni, batterie, lampadine, pneumatici, componenti meccanici, elettronici e di carrozzeria);

- Gestione delle richieste di ricambi urgenti per garantire la continuità operativa dei mezzi;
- Tracciabilità e certificazione dell'origine e della conformità dei ricambi forniti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dei costruttori;
- Eventuale servizio di consegna presso le sedi indicate dall'Amministrazione o presso le officine autorizzate.

La richiesta di tale servizio e la relativa quotazione dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica di interesse.

La documentazione di gara dovrà specificare i livelli di servizio richiesti, le modalità di gestione degli ordini, i tempi di evasione, le condizioni di garanzia e ogni altro requisito tecnico, operativo e qualitativo necessario a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e a garantire la sicurezza e l'efficienza del parco veicoli.

2.5.5. Pneumatici

Il Servizio Opzionale relativo agli Pneumatici è finalizzato a garantire la disponibilità, la sostituzione e la gestione efficiente degli pneumatici destinati ai veicoli dell'Amministrazione, siano essi autovetture, furgoni, mezzi per il trasporto merci, autobus, motocicli, motoscooter o biciclette. Il servizio può comprendere la sola fornitura di pneumatici di diversa tipologia (estivi, invernali, quattro stagioni, run-flat, rinforzati, ecc.), originali o equivalenti, oppure includere attività aggiuntive quali lo smontaggio, il montaggio, la bilanciatura, la riparazione, lo stoccaggio stagionale e la gestione del riciclo o dello smaltimento degli pneumatici usati, in conformità alla normativa ambientale vigente.

La richiesta di tale servizio e la relativa quotazione dovranno essere indicati dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica di interesse.

2.5.6. Cassonetti per rifiuti (applicabile alla sola categoria merceologica n. 6)

Il prodotto opzionale "Cassonetti per rifiuti" prevede la fornitura di contenitori progettati per la raccolta dei rifiuti di diversa natura (urbani, speciali etc.).

La Stazione Appaltante nell'ambito del singolo Appalto Specifico darà evidenza della tipologia di cassonetto richiesta, del materiale costruttivo, della capacità (litri), delle caratteristiche tecniche (movimentazione, sistema di apertura, igienicità), sistema di sollevamento per svuotamento meccanizzato ed eventuali personalizzazioni specifiche (es. colori per differenziata).

I cassonetti devono rispettare rigorosamente tutte le norme e le direttive europee applicabili, garantendo così la conformità agli standard di sicurezza e qualità previsti a livello nazionale e comunitario.

La richiesta della fornitura del presente prodotto opzionale dovrà essere indicata dalla Stazione Appaltante nell'Appalto Specifico, selezionando il relativo CPV all'interno della Categoria Merceologica n. 6.

3. ELENCO PRODOTTI

Si riporta di seguito l'elenco dei prodotti di ogni categoria merceologica, che potrà essere aggiornato ed incrementato progressivamente in base alle esigenze delle Amministrazioni e per i quali sarà possibile effettuare procedure di acquisizione attraverso lo SDAPA.

3.1. Categoria Merceologica di ammissione 1: Veicoli per trasporto persone e trasporto merci in acquisto

La categoria "Veicoli per trasporto passeggeri e trasporto merci in acquisto" comprende tutte le seguenti classi di veicoli che potranno essere forniti nella sola modalità in acquisto.

Tutti i veicoli ricompresi nella categoria devono essere conformi alle normative tecniche e di sicurezza previste dal Codice della Strada, nonché soddisfare gli standard ambientali e di omologazione vigenti al momento della fornitura.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, i veicoli dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Tabella 1: Prodotti e CPV - Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in acquisto)

Categoria Merceologica: Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in acquisto)		
N.	Prodotti di base	CPV
1	Autovetture	34110000-1 34111100-9 34113000-2 34113100-3 34113300-5 34115200-8 34144900-7 34115000-6 34115300-9
2	Veicoli commerciali leggeri	34130000-7 34131000-4 34136000-9 34113300-5 34137000-6 34144900-7
3	Veicoli commerciali pesanti	34130000-7 34133000-8 34133100-9 34133110-2 34134000-5 34139000-0 34137000-6
4	Veicoli speciali	34114000-9 34114300-2
5	Veicoli della polizia	34114200-1 34114210-4

N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34330000-9
5	Pneumatici	34350000-5

Di seguito la descrizione dei Prodotti Base compresi nella categoria merceologica:

1. Autovetture

Rientrano nella categoria delle autovetture per trasporto passeggeri gli autoveicoli progettati e destinati principalmente al trasporto di persone, caratterizzati dalla presenza di almeno quattro ruote e omologati secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada. Sono quindi ricompresi i veicoli classificati nella Categoria L6e (Quadricicli leggeri), nella Categoria L7e (Quadricicli pesanti) e nella Categoria M1 (Autovetture) ai sensi dell'art. 47 C.d.S.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

2. Veicoli commerciali leggeri

I veicoli commerciali leggeri (LCV) sono autoveicoli progettati e destinati prevalentemente al trasporto di merci nell'ambito di attività professionali, caratterizzati da una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Sono quindi ricompresi i veicoli classificati nella Categoria N1 ai sensi dell'art. 47 del C.d.S.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

3. Veicoli commerciali pesanti

I veicoli commerciali pesanti sono autoveicoli progettati e destinati prevalentemente al trasporto di merci, caratterizzati da una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, secondo le disposizioni del Codice della Strada vigente.

Ai sensi dell'art. 47 del C.d.S. rientrano in questa categoria i veicoli classificati come:

- Categoria N2: veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate.
- Categoria N3: veicoli con massa complessiva superiore a 12 tonnellate.

Tra gli esempi più comuni di veicoli commerciali pesanti si annoverano:

- Camion medi per la distribuzione urbana (categoria N2), ideali per la consegna di merci in aree metropolitane e centri urbani.
- Autocarri pesanti (categoria N3), destinati al trasporto di merci su medie e lunghe percorrenze, spesso dotati di cabine confortevoli e tecnologie avanzate per la sicurezza e l'efficienza operativa.
- Autoarticolati, composti da un trattore stradale e un semirimorchio, particolarmente indicati per il trasporto di grandi quantità di merci e per la movimentazione intermodale tra differenti mezzi di trasporto.
- Autotreni, costituiti da una motrice e un rimorchio separato, utilizzati per trasporti voluminosi e merci suddivise in più unità di carico.
- Veicoli cisterna, appositamente allestiti per il trasporto di liquidi come carburanti, prodotti chimici o alimentari, e dotati di sistemi di sicurezza specifici per la tipologia di sostanza trasportata.

Tutti i veicoli commerciali pesanti dovranno prevedere, ove richiesto, dotazioni/allestimenti specifiche/specifici per le merci pericolose o per particolari esigenze di trasporto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

In fase di fornitura, i veicoli dovranno essere accompagnati dalla documentazione attestante la conformità alle normative comunitarie e nazionali applicabili.

4. Veicoli speciali

Si definiscono autoveicoli speciali quei veicoli omologati nelle categorie M1 o N1 ai sensi dell'art. 47 del C.d.S., permanentemente equipaggiati con specifiche attrezzature progettate per soddisfare le particolari esigenze funzionali per cui sono destinati.

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- veicoli per trasporto di persone con disabilità: veicoli dotati di rampe e/o sollevatori, sistemi di ancoraggio e sedili dedicati, progettati nel rispetto della normativa vigente per garantire sicurezza, accessibilità e comfort agli utenti con mobilità ridotta.
- mezzi destinati al trasporto plasma, sangue, organi o altri materiali biologici, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, tracciabilità e conservazione, con sistemi di refrigerazione e monitoraggio costante delle condizioni di trasporto.
- laboratori mobili: veicoli allestiti con strumentazioni scientifiche e tecniche che consentono di effettuare analisi, rilievi e interventi direttamente sul campo, in ambito ambientale, sanitario o tecnico.
- uffici mobili: veicoli equipaggiati con postazioni di lavoro, sistemi informatici e di comunicazione per garantire la gestione amministrativa e operativa in situazioni di emergenza, eventi pubblici, campagne di controllo o interventi straordinari.

5. Veicoli della polizia

Rientrano in questa categoria tutti i veicoli destinati alle attività operative di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria, Esercito Italiano, Polizia Locale e Provinciale. Tali mezzi sono progettati ed equipaggiati per assicurare la tutela della sicurezza pubblica, il mantenimento dell'ordine e la

rapidità d'intervento in emergenze, sia in ambito urbano che extraurbano, durante eventi rilevanti, manifestazioni pubbliche, operazioni di controllo del territorio e gestione di crisi.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nei Veicoli della polizia:

- Autovetture di pattuglia: veicoli dotati di sistemi di segnalazione visiva e sonora, apparati radio e strumentazioni di bordo per interventi rapidi e controllo del territorio.
- Furgoni operativi: mezzi destinati al trasporto di squadre operative, personale in missione, detenuti o materiale tecnico, configurabili in base alle esigenze delle diverse forze.
- Unità cinofile: veicoli appositamente configurati per il trasporto di cani da servizio impiegati dalle forze dell'ordine e dai corpi di protezione civile. Questi mezzi sono dotati di box ventilati e climatizzati, sistemi di sicurezza per garantire il benessere degli animali durante gli spostamenti, comparti per attrezzature specifiche e spazi dedicati agli operatori cinofili.
- Veicoli blindati: mezzi speciali per operazioni ad alto rischio, gestione dell'ordine pubblico, contrasto al terrorismo, trasporto di valori o detenuti pericolosi; dotati di protezioni balistiche e sistemi di sicurezza avanzati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

Tutti i veicoli speciali devono essere conformi alle normative tecniche, di sicurezza e ambientali vigenti, nonché essere regolarmente omologati e immatricolati secondo le disposizioni di legge. Devono inoltre rispettare gli standard previsti per le dotazioni specifiche richieste in relazione all'utilizzo operativo previsto.

3.2. Categoria Merceologica di ammissione 2: Veicoli di soccorso

In questa categoria sono compresi tutti i veicoli a motore su ruote (esclusi quindi i natanti e i velivoli), destinati a garantire interventi di assistenza in situazioni di urgenza ed emergenza, in ogni fase dell'operazione.

Tutti gli autoveicoli di soccorso devono essere conformi alle disposizioni tecniche e amministrative vigenti per la tipologia d'uso, comprese quelle relative all'immatricolazione, all'omologazione e alle dotazioni di bordo.

Le modalità di acquisizione ammesse, in conformità alla normativa vigente, sono:

- Acquisto diretto o in leasing finanziario, che comporta il trasferimento della proprietà del veicolo.
- Noleggio senza conducente, per l'utilizzo dei mezzi per periodi determinati senza acquisizione della proprietà.

Le dotazioni obbligatorie possono includere, a seconda della tipologia di veicolo e del tipo di intervento per il quale è progettato:

- dispositivi di identificazione obbligatori previsti dalla normativa vigente (tra cui D.M. 17.12.1987 n. 553, D.M. 20.11.1997 n. 487, Direttiva 2007/46/CE e UNI EN 1789:2024).

- le attrezzature per la movimentazione e il trasporto dei pazienti (barelle a norma UNI EN 1865-1:2015, sistemi di ancoraggio, sedili per accompagnatori e operatori).
- dispositivi elettromedicali conformi al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).
- impianto di comunicazione radio e sistemi di illuminazione interna ed esterna adeguata all'uso sanitario.

Tabella 2: Prodotti e CPV – Veicoli di soccorso

Categoria Merceologica: Veicoli di soccorso		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Ambulanze	34114121-3 34114122-0
2	Altri veicoli di soccorso	34114100-0 34114120-6 34114000-9
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34330000-9
5	Pneumatici	34350000-5

Di seguito la descrizione dei prodotti compresi nella categoria merceologica:

1. Ambulanze

Le autoambulanze sono veicoli speciali espressamente progettati, realizzati e allestiti per il trasporto e l'assistenza sanitaria di persone che si trovano in situazioni di emergenza o necessità di cure mediche durante il trasferimento.

Tali veicoli devono essere conformi alle disposizioni tecniche e funzionali previste dalla normativa vigente, in particolare il Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 e la norma UNI EN 1789:2020, che disciplinano i requisiti costruttivi, di sicurezza e di allestimento delle ambulanze.

Le ambulanze vengono suddivise, in base alla destinazione d'uso e al livello di assistenza sanitaria garantito a bordo, nelle seguenti tipologie:

- Ambulanze di Tipo A (di soccorso o di emergenza): destinate al trasporto di infermi o infortunati e all'esecuzione di interventi di pronto soccorso, nonché dotati di attrezzature per la stabilizzazione e il trattamento iniziale del paziente in situazioni critiche.
- Ambulanze di Tipo B (di trasporto): dedicate al trasferimento di pazienti che non si trovano in condizioni critiche e che non necessitano di assistenza sanitaria avanzata durante il viaggio, ma che richiedono comunque un ambiente sicuro e idoneo.

- Ambulanze di Tipo C (di terapia intensiva mobile): rappresentano il livello più avanzato di assistenza preospedaliera. Questi veicoli sono equipaggiati per garantire il supporto vitale avanzato, con strumentazioni e dispositivi per la gestione di pazienti in condizioni estremamente gravi o instabili.

Tutte le tipologie di ambulanze devono rispettare rigorosamente i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, tra cui:

- Sistemi di fissaggio certificati per barelle e sedili, garantendo la massima sicurezza durante il trasporto;
- Impianti di climatizzazione per il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali;
- Illuminazione interna adeguata all'esecuzione di manovre mediche;
- Alimentazione elettrica ausiliaria per il funzionamento continuo delle apparecchiature elettromedicali;
- Dispositivi di segnalazione visiva e acustica (lampeggianti blu e sirena bitonale) per il riconoscimento come veicoli di emergenza;
- Conformità alle prescrizioni di omologazione come veicoli ad uso speciale, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Inoltre, le ambulanze devono essere progettate per consentire un facile accesso sia da parte del personale sanitario che dei pazienti, con porte e vani di carico idonei, superfici facilmente sanificabili e spazi adeguati all'esecuzione delle manovre di primo soccorso. Particolare attenzione deve essere posta all'ergonomia degli spazi interni e alla robustezza dei materiali impiegati, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Tutte le dotazioni e gli allestimenti devono essere conformi agli standard previsti dal capitolato tecnico e aggiornati in base alle più recenti innovazioni tecnologiche e alle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

2. Altri veicoli di soccorso

Rientrano in questa categoria tutti i veicoli appositamente allestiti per il soccorso avanzato in condizioni critiche, che non possono essere assimilati alle tradizionali ambulanze di cui alla tipologia precedente. Questi veicoli sono progettati e omologati per rispondere a esigenze operative specifiche, garantendo la massima efficienza e sicurezza nelle situazioni di emergenza più complesse e in contesti operativi particolari.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fanno parte della presente categoria:

- Veicoli paramedici: mezzi dedicati al pronto intervento sanitario, dotati di attrezzature avanzate per la stabilizzazione e il trattamento dei pazienti sul luogo dell'evento, spesso utilizzati per integrare il servizio di ambulanza e fornire supporto in tempi rapidi.
- Veicoli per trasporto sanitario collettivo: veicoli attrezzati per il trasporto simultaneo di più pazienti, particolarmente idonei per maxi-emergenze, catastrofi o evacuazioni sanitarie, con configurazioni interne modulari per adattarsi alle diverse esigenze operative.

- Veicoli speciali per il soccorso in ambienti difficili: ad esempio fuoristrada o veicoli 4x4 equipaggiati per operare in zone impervie, rurali, montane o in presenza di ostacoli naturali, con allestimenti specifici che garantiscono la sicurezza e la funzionalità delle apparecchiature anche in condizioni estreme.
- Mezzi di protezione civile: veicoli allestiti per prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze in caso di calamità naturali o eventi critici.
- Carroattrezzi: veicoli progettati e allestiti per il soccorso stradale e il trasporto di autoveicoli guasti, incidentati o non marcianti. È dotato di dispositivi di sollevamento, traino e carico, come verricelli, rampe e pianali mobili, che consentono il recupero e la movimentazione sicura dei mezzi in condizioni di emergenza o difficoltà.

Tutti i veicoli compresi in questa categoria devono rispettare i requisiti di sicurezza e omologazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, essere dotati di sistemi di segnalazione visiva e acustica, e prevedere allestimenti interni ergonomici, facilmente sanificabili e adeguati alle specifiche funzioni svolte. La dotazione tecnologica e le apparecchiature installate devono essere conformi agli standard più aggiornati in materia di primo soccorso e trasporto sanitario avanzato, assicurando la massima affidabilità in ogni contesto operativo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

3.3. Categoria Merceologica di ammissione 3: Veicoli per il trasporto di dieci o più persone

La categoria merceologica "Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone" comprende tutti quei veicoli e omologati M2 o M3 con una capacità pari o superiore a dieci posti (compreso il conducente), tipicamente utilizzati per servizi di trasporto pubblico, scolastico o turistico.

I veicoli saranno dotati di dispositivi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di assistenza alla guida, dotazioni per persone a mobilità ridotta in conformità alla normativa vigente, in particolare il Codice della Strada e le direttive europee in materia di sicurezza e omologazione (Regolamento UE 2019/2144).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

La capienza minima è fissata a dieci posti, conducente incluso, con eventuali configurazioni variabili in base alle esigenze del servizio.

La fornitura dei veicoli comprenderà, oltre alla garanzia legale le seguenti garanzie, la cui durata temporale e/o chilometrica sarà dettagliata dalla singola Stazione Appaltante nell'ambito del proprio Appalto Specifico:

- Garanzia relativa alla qualità dei materiali ed i processi adottati;
- Garanzia per il pavimento, compreso il rivestimento e le relative sigillature/saldature;
- Garanzia per la corrosione telaio e ossatura e per cedimenti strutturali (rottture e/o deformazioni).

I prodotti negoziabili all'interno della categoria includono, a titolo esemplificativo:

- **Autobus:** veicolo destinato al trasporto collettivo di persone, generalmente su percorsi urbani o extraurbani;
- **Pullman:** veicolo destinato al trasporto collettivo per viaggi a lunga distanza con maggiore comfort.
- **Autobus a due piani:** Veicolo per trasporto collettivo di persone, caratterizzato da due livelli di sedili (piano inferiore e piano superiore), progettato per aumentare la capacità di passeggeri senza aumentare la lunghezza del mezzo.
- **Autobus articolati:** veicolo destinato al trasporto collettivo, diviso in due o più sezioni rigide, unite da un dispositivo snodato flessibile che permette il movimento anche tra i corpi del veicolo.
- **Minibus:** Veicolo destinato al trasporto collettivo di persone, con capacità ridotta rispetto agli autobus, generalmente compresa tra 10 e 20 posti.

Le modalità di acquisizione ammesse, in conformità alla normativa vigente, sono:

- Acquisto diretto o in leasing finanziario, che comporta il trasferimento della proprietà del veicolo.
- Noleggio senza conducente, per l'utilizzo dei mezzi per periodi determinati senza acquisizione della proprietà.

Tabella 3: Prodotti e CPV – Veicoli per il trasporto di dieci o più persone

Categoria Merceologica: Veicoli per il trasporto di dieci o più persone		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Veicoli per il trasporto di dieci o più persone	34120000-4 34121000-1 34121300-4 34121200-3 34144910-0 34121400-5
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34330000-9
5	Pneumatici	34350000-5

3.4. Categoria Merceologica di ammissione 4: Veicoli per il servizio di emergenza

La categoria merceologica relativa ai “Veicoli per il servizio di emergenza” comprende tutte le tipologie di veicoli progettati o equipaggiati per rispondere rapidamente a situazioni critiche come incidenti, calamità naturali o interventi di sicurezza. Sono dotati di sirene, lampeggianti e attrezzature speciali per garantire priorità di transito e operatività immediata.

Tutti i veicoli devono essere conformi alla normativa vigente, come il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), e le specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali per omologazione e allestimento, nonché alle norme UNI EN di settore.

In documentazione di gara saranno puntualmente indicate dalla Stazione Appaltante le caratteristiche tecniche minime richieste (dotazioni di bordo, dispositivi di segnalazione visiva e acustica, requisiti di omologazione, eventuali modalità di manutenzione e assistenza, standard di sicurezza e affidabilità), al fine di assicurare la piena operatività e il rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Le modalità di acquisizione ammesse, in conformità alla normativa vigente, sono:

- Acquisto diretto o in leasing finanziario, che comporta il trasferimento della proprietà del veicolo;
- Noleggio senza conducente, per l'utilizzo dei mezzi per periodi determinati senza acquisizione della proprietà.

Tabella 4: Prodotti e CPV – Veicoli per il servizio di emergenza

Categoria Merceologica: Veicoli per il servizio di emergenza		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Veicoli per servizi di emergenza	34114210-4 34221100-3 34221200-4 34221300-5
2	Veicoli di lotta antincendio	34144210-3 34144211-0 34144212-7 34144213-4
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34330000-9
5	Pneumatici	34350000-5

Di seguito la descrizione dei prodotti compresi nella categoria merceologica:

1. Veicoli per servizi di emergenza

Veicoli progettati per la gestione di emergenze chimiche, biologiche, radiologiche o industriali, dotati di attrezzature specifiche per il trattamento di sostanze pericolose, gas o incendi in stabilimenti produttivi.

Le unità saranno equipaggiate a titolo esemplificativo e non esaustivo con sistemi avanzati di rilevamento e monitoraggio di agenti chimici, biologici e/o radiologici, dispositivi per la decontaminazione di persone, materiali e superfici, nonché strumenti per il contenimento e la neutralizzazione di sostanze tossiche o infiammabili.

Oltre alle dotazioni standard per la gestione delle emergenze, questi mezzi potranno disporre di comparti isolati per il trasporto in sicurezza di materiali contaminati, sistemi di ventilazione e filtrazione dell'aria, nonché dispositivi di protezione collettiva e individuale per il personale impiegato. L'allestimento può includere anche laboratori mobili per l'analisi rapida delle sostanze pericolose, serbatoi e pompe per la raccolta e il trasferimento di liquidi contaminati, e attrezzature per la gestione di emergenze industriali quali perdite di gas, sversamenti o incendi chimici.

I veicoli devono essere conformi alle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza, omologate per l'uso specifico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

2. Veicoli di lotta antincendio

I veicoli di lotta antincendio costituiscono una categoria di mezzi altamente specializzati, progettati e costruiti per garantire la massima efficacia nelle operazioni di spegnimento incendi e nella gestione delle emergenze correlate al fuoco, sia in contesti urbani che rurali, industriali, aeroportuali e boschivi. Questi veicoli sono impiegati principalmente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da altre unità di emergenza, con l'obiettivo di assicurare un intervento tempestivo, sicuro e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti tipologie di veicoli:

- Autopompa serbatoio: Veicoli dotati di serbatoio d'acqua, pompe ad alta pressione e attrezzature per la lotta antincendio, idonei per interventi in ambiente urbano, industriale e boschivo.
- Autoscala: Mezzi muniti di scale meccaniche estensibili, fondamentali per il soccorso in edifici multipiano e per l'accesso a quote elevate.
- Autobotte antincendio: Veicoli con grande capacità di trasporto acqua o schiuma, utilizzati per rifornire le unità operative durante interventi prolungati o in zone prive di fonti idriche.

- Veicoli aeroportuali: Mezzi di elevata potenza e rapidità di azione, specificamente progettati per la gestione di incendi su aeromobili e in aree aeroportuali, conformi alle normative ICAO e al Regolamento (UE) n. 139/2014 (s.m.i.).
- Veicoli boschivi: Veicoli fuoristrada equipaggiati per operare in aree forestali o impervie, dotati di attrezzature idonee al contrasto degli incendi in ambiente naturale.
- Carri scala e piattaforme aeree: Mezzi specializzati per il lavoro in quota, utilizzati sia per il salvataggio di persone che per l'accesso e la gestione di incendi in edifici e strutture elevate.

Tutti i veicoli inclusi in questa categoria devono rispondere ai requisiti tecnici minimi previsti dalla normativa nazionale ed europea, essere omologati per l'uso specifico e garantire affidabilità, sicurezza operativa e facilità di manutenzione. La dotazione di ciascun mezzo dovrà comprendere attrezzature di soccorso, sistemi di comunicazione, dispositivi di protezione individuale e accessori funzionali alle diverse tipologie di intervento.

3.5. Categoria Merceologica di ammissione 5: Veicoli per la manutenzione stradale

La presente categoria merceologica comprende veicoli destinati alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali.

Le modalità di acquisizione ammesse, in conformità alla normativa vigente, sono:

- Acquisto diretto o in leasing finanziario, che comporta il trasferimento della proprietà del veicolo;
- Noleggio senza conducente, per l'utilizzo dei mezzi per periodi determinati senza acquisizione della proprietà.

Rientrano in tale categoria, come dettagliato nella tabella sottostante, le seguenti tipologie di prodotti:

Tabella 5: Prodotti e CPV – Veicoli per la manutenzione stradale

Categoria Merceologica: Veicoli per la manutenzione stradale		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Veicoli per la manutenzione stradale	34144400-2 34144440-4 34144450-7 34144410-5 34144000-8 34138000-3 34144430-1 34144431-8
2	Veicoli per la manutenzione invernale	34143000-1 34144420-8
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3

2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34330000-9
5	Pneumatici	34350000-5

1. Veicoli per la manutenzione stradale

Comprendono mezzi appositamente progettati e allestiti per l'esecuzione di una pluralità di interventi connessi alla manutenzione e alla gestione delle infrastrutture stradali. In particolare, rientrano in questa tipologia i veicoli destinati alla pulizia delle carreggiate, alla rimozione di detriti e materiali ingombranti, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.

Tali mezzi sono fondamentali anche per la gestione, il controllo e la manutenzione delle reti fognarie stradali, garantendo il corretto deflusso delle acque meteoriche e la prevenzione di allagamenti e situazioni di pericolo per la circolazione.

Rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in questa categoria:

- Autospurghi: veicoli dotati di sistemi per la pulizia e lo svuotamento delle reti fognarie, dei pozzetti e delle caditoie, attrezzati con pompe ad alta pressione e serbatoi per la raccolta dei liquami;
- Trattori per manutenzione stradale: mezzi adibiti al traino di rimorchi e semirimorchi, impiegati per il trasporto di attrezzature e materiali necessari agli interventi di manutenzione;
- Autopompe: mezzi equipaggiati per il lavaggio ad alta pressione di strade, segnaletica e barriere di sicurezza, nonché per interventi di emergenza idraulica;
- Autoinnaffiatrici: veicoli destinati all'irrigazione di aree verdi, spartitraffico e banchine stradali, nonché al contenimento delle polveri durante interventi di manutenzione;
- Autogru: mezzi dotati di bracci mobili per il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, impiegati nelle operazioni di rimozione ostacoli, sostituzione segnaletica e supporto alle squadre operative;
- Camion ribaltabili: autocarri con cassone basculante per il trasporto e lo scarico di materiali inerti, detriti o rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione;
- Falciatrici e mezzi per la manutenzione del verde: attrezzature specialistiche per il taglio dell'erba, la potatura di arbusti e la gestione della vegetazione lungo le pertinenze stradali.

Tutti i veicoli e le attrezzature dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela ambientale e circolazione stradale, garantendo elevati standard di efficienza operativa, affidabilità e idoneità all'impiego nei diversi contesti manutentivi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

2. Veicoli per la manutenzione invernale

I veicoli destinati alla manutenzione invernale comprendono una gamma di mezzi specializzati progettati per garantire la sicurezza e la percorribilità delle infrastrutture stradali durante la stagione fredda, in presenza di neve, ghiaccio e condizioni meteorologiche avverse. Tra questi rientrano:

- gli spazzaneve, equipaggiati con lame frontali e sistemi di rimozione della neve, impiegati per liberare la carreggiata e le aree di sosta;
- gli spargisale, dotati di serbatoi e meccanismi di distribuzione automatica di sali, cloruri o altri materiali disgelanti, utilizzati per prevenire la formazione di ghiaccio e migliorare l'aderenza del fondo stradale;
- i veicoli multifunzione, configurabili con diversi accessori e attrezzature intercambiabili (spazzole, lame, sistemi di irrorazione), che consentono di svolgere interventi integrati di pulizia, sgombero neve, trattamento delle superfici e supporto alle squadre operative.

Tutti i mezzi devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela ambientale, circolazione stradale e omologazione, nonché idonei all'utilizzo su diverse tipologie di strade, inclusi tratti urbani ed extraurbani, raccordi, svincoli e aree di servizio. È richiesta la presenza di sistemi di segnalazione visiva e acustica, dispositivi di protezione per il personale, nonché tecnologie innovative volte a migliorare l'efficacia degli interventi e la sostenibilità ambientale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche, l'integrazione di soluzioni avanzate (ad esempio sistemi di monitoraggio remoto, GPS, sensori meteorologici) e l'adeguamento dei mezzi alle peculiarità operative e territoriali del servizio da svolgere.

3.6. Categoria Merceologica di ammissione 6: Veicoli per il trasporto dei rifiuti

La Categoria Merceologica di ammissione comprende una vasta gamma di veicoli destinati specificamente alle attività di raccolta, trasporto e movimentazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

All'interno di questa categoria rientrano, in particolare, diverse tipologie di autoveicoli specificatamente progettati e allestiti per servizi ambientali e di gestione dei rifiuti, come la raccolta porta a porta, trasporto verso impianti di smaltimento, gestione di rifiuti speciali, bonifica ambientale, movimentazione interna presso centri di raccolta e stoccaggio. Ogni mezzo deve essere allestito secondo le specifiche esigenze operative, garantendo l'efficienza, la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Tutti i veicoli ricompresi nella presente categoria merceologica devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale, ambientale e di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), nonché alle disposizioni relative all'omologazione dei veicoli e all'idoneità all'uso per il trasporto di rifiuti secondo la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Normativa UNI 11440, e al CAM di cui al decreto del 07 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2025. Eventuali ulteriori requisiti tecnici e omologativi dovranno essere rispettati in funzione delle specifiche esigenze operative e dei regolamenti locali.

Le modalità di acquisizione ammesse, in conformità alla normativa vigente, sono:

- Acquisto diretto o in leasing finanziario, che comporta il trasferimento della proprietà del veicolo;
- Noleggio senza conducente, per l'utilizzo dei mezzi per periodi determinati senza acquisizione della proprietà.

Tabella 6: Prodotti e CPV – Veicoli per il trasporto dei rifiuti

Categoria Merceologica: Veicoli per il trasporto dei rifiuti		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Autoveicoli per il trasporto di rifiuti	34144510-6 34134000-5
2	Autoveicoli per la raccolta di rifiuti	34144511-3 34144512-0 34144520-9 34144430-1 34144431-8
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Cassonetti per rifiuti	44613700-7
4	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
5	Parti di ricambio	34330000-9
6	Pneumatici	34350000-5

1. Veicoli per il trasporto di rifiuti

La presente categoria merceologica comprende autoveicoli appositamente progettati e allestiti per il trasferimento dei rifiuti dai punti di raccolta agli impianti di trattamento, smaltimento o stoccaggio temporaneo, in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, ambiente e gestione dei rifiuti. Tali mezzi sono allestiti in modo da prevenire la dispersione di materiali e a garantire la tutela ambientale durante tutte le fasi di trasporto.

Rientrano nella categoria autocarri a piattaforma, veicoli a cassone ribaltabile, rimorchi specializzati, gru mobili e caricatori, ciascuno selezionato in funzione delle specifiche esigenze operative dell'Amministrazione e delle caratteristiche dei rifiuti da movimentare, siano essi urbani, speciali o pericolosi.

I mezzi devono essere provvisti di dispositivi di sicurezza per il personale, segnalatori visivi e acustici, sistemi di pesatura, nonché tecnologie per la tracciabilità dei carichi (GPS, RFID, sensori di monitoraggio), al fine di assicurare la corretta gestione logistica e il rispetto delle procedure di conferimento presso i centri di raccolta o gli impianti di trattamento.

Per i veicoli destinati al trasferimento di rifiuti voluminosi, speciali o pericolosi, è richiesta la presenza di compartimenti dedicati, sistemi di contenimento e protezione, nonché l'adeguamento alle specifiche normative tecniche, ambientali e di omologazione (Codice della Strada, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., CAM Ministero dell'Ambiente).

Tutti i mezzi devono garantire standard elevati di efficienza operativa, affidabilità e sostenibilità ambientale, con possibilità di integrare soluzioni innovative e tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza, la tracciabilità e la gestione dei rifiuti lungo l'intera filiera di trasporto.

Gli allestimenti e le dotazioni di bordo dovranno essere dettagliati in fase di affidamento, tenendo conto delle peculiarità operative e territoriali del servizio da svolgere.

2. Veicoli per la raccolta di rifiuti

Nell'ambito della categoria "veicoli per la raccolta di rifiuti" rientra un'ampia gamma di mezzi, progettati e allestiti per le diverse esigenze connesse alle attività di raccolta, movimentazione e trasporto dei rifiuti urbani e speciali.

Tali veicoli comprendono, in via esemplificativa ma non esaustiva, autoveicoli specificamente realizzati per il servizio di raccolta porta a porta, veicoli equipaggiati con sistemi automatici per il sollevamento e lo svuotamento dei contenitori, veicoli dotati di sistemi di compattazione interna progettati per massimizzare la capacità di carico e ridurre la frequenza dei trasporti, furgoni attrezzati per la raccolta di rifiuti che richiedono trattamenti separati, lavacassonetti, spazzatrici, autospurgo, autobotti per acque luride, mezzi per la gestione di rifiuti voluminosi e veicoli destinati a interventi di bonifica ambientale.

La categoria comprende anche ulteriori tipologie di veicoli e allestimenti che, in funzione delle specifiche esigenze operative dell'Amministrazione, potranno essere individuati e dettagliati in fase di affidamento.

Tutti i veicoli dovranno garantire elevati standard di efficienza, sicurezza e rispetto delle normative vigenti, senza precludere la possibilità di includere soluzioni tecnologiche innovative o mezzi destinati a particolari segmenti del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di affidamento, ulteriori specifiche tecniche o l'inclusione di soluzioni innovative, in funzione delle esigenze operative e delle peculiarità del servizio da svolgere.

3.7. Categoria Merceologica di ammissione 7: Motocicli e biciclette (fornitura in acquisto)

La categoria merceologica "Motocicli e biciclette in acquisto" comprende una vasta gamma di veicoli a due o tre ruote, sia a motore che a propulsione muscolare, destinati a molteplici utilizzi. All'interno di questa categoria rientrano veicoli di varie cilindrata e tipologie (scooter, moto da strada, moto da fuoristrada, moto elettriche), nonché biciclette tradizionali, a pedalata assistita (e-bike) e modelli speciali come biciclette da carico o per uso professionale.

Rientrano nella presente categoria:

- **Motocicli e motoscooter:** sono ricompresi tutti i veicoli a due o tre ruote dotati di motore, destinati al trasporto di persone o merci, sia per uso privato che professionale. In questa categoria rientrano Scooter, Moto da strada, Moto da fuoristrada, Moto elettriche, Motocicli di piccola media e grande cilindrata, Motocicli da competizione, Motocicli per usi speciali (moto da lavoro, da trasporto leggero, veicoli per servizi di pubblica utilità come le moto della Polizia o di soccorso, e versioni adattate per persone con disabilità). Sono quindi ricompresi i veicoli classificati come categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L5e, di cui all'art. 47 comma 2 del C.d.S.

- Sidecar: veicolo costituito da una carrozzeria laterale con ruota, progettato per essere agganciato al fianco di un motociclo, classificato come categoria L4e di cui all'art. 47 comma 2 del C.d.S. Questa struttura consente di trasportare un passeggero aggiuntivo o merci e possono essere adattati per esigenze specifiche, come il trasporto di persone con disabilità o per servizi di pubblica utilità.
- Biciclette: tutti i veicoli a due ruote a propulsione muscolare, destinati sia all'uso privato che professionale. Comprendono biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita (e-bike), modelli speciali come biciclette da carico, da corsa, mountain bike e versioni progettate per particolari esigenze, tra cui il trasporto di merci o l'adattamento per persone con disabilità.

L'acquisto di tali veicoli deve rispettare le normative vigenti in materia di omologazione, sicurezza e circolazione stradale, tra cui il Codice della Strada, le direttive europee sui requisiti tecnici (ad esempio, regolamento UE n. 168/2013 per i veicoli a due o tre ruote e quadricicli) e le disposizioni relative alle emissioni inquinanti e all'efficienza energetica. È inoltre necessario considerare gli obblighi relativi alla certificazione CE, alle dotazioni di sicurezza (freni, luci, dispositivi di segnalazione) e, per le biciclette elettriche, ai limiti di potenza e velocità previsti dalla legge.

Tabella 7: Prodotti e CPV – Motocicli e biciclette (fornitura in acquisto)

Categoria Merceologica: Motocicli e biciclette (fornitura in acquisto)		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Motocicli e motoscooter	34410000-4 34420000-7 34144900-7
2	Biciclette	34430000-0 34144900-7
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8
3	Servizi di riparazione e manutenzione	50110000-9
4	Parti di ricambio	34411000-1 34432000-4
5	Pneumatici	34411200-3 34432100-5

3.8. Categoria Merceologica di ammissione 8: Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in noleggio senza conducente)

Nella categoria merceologica Veicoli in noleggio senza conducente rientrano i veicoli indicati in tabella che potranno essere acquisiti mediante la formula del noleggio a breve, medio e lungo termine.

Per la descrizione dei singoli veicoli che possono essere noleggiati nella presente categoria si rimanda a quanto previsto alla Categoria merceologica n. 1 (*Veicoli per trasporto passeggeri e trasporto merci*), in relazione alle Autovetture, Veicoli commerciali Leggeri, Veicoli speciali e Veicoli della Polizia.

In particolare, si intende per:

- **Noleggio a breve termine:** la possibilità di usufruire del veicolo per un periodo compreso tra un giorno e trenta giorni, ricomprendendo all'interno almeno i seguenti servizi: Assicurazione RCA e il soccorso stradale h24. Eventuali ulteriori servizi potranno essere richiesti dall'Amministrazione in sede di Appalto Specifico.
- **Noleggio a medio termine:** possibilità di utilizzare i veicoli per un periodo superiore al breve termine che va da uno a dodici mesi. Il servizio di noleggio a medio termine include le Coperture Assicurative, l'assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Noleggio a lungo termine:** possibilità di acquisire veicoli per un periodo prolungato, superiore ai dodici mesi; sono inclusi i seguenti servizi: manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative, assistenza stradale e altri servizi accessori (veicolo sostitutivo nel caso di indisponibilità del veicolo originario, servizio di gestione pneumatici). Non è ricompresa la tassa di possesso che resta a carico dell'Amministrazione contraente.

Tabella 8: Prodotti e CPV – Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in noleggio senza conducente)

Categoria Merceologica: Veicoli per trasporto persone e trasporto merci (fornitura in noleggio senza conducente)		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Noleggio senza conducente di autovetture e veicoli commerciali leggeri	34110000-1 34111100-9 34113000-2 34113100-3 34113300-5 34115200-8 34115000-6 34115300-9 34130000-7 34131000-4 34136000-9 34137000-6 34144900-7
2	Noleggio senza conducente di veicoli commerciali pesanti	34130000-7 34133000-8 34133100-9 34133110-2 34134000-5 34139000-0 34137000-6

3	Noleggio senza conducente di veicoli speciali	34114000-9 34114300-2
4	Noleggio senza conducente di veicoli della polizia	34114200-1 34114210-4
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizi di rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8

3.9. Categoria Merceologica di ammissione 9: Motocicli e biciclette (fornitura in noleggio senza conducente)

Nella categoria merceologica Motocicli e biciclette in noleggio (senza conducente) rientrano i veicoli indicati in tabella che potranno essere acquisiti mediante la formula del noleggio.

Per la descrizione dei singoli veicoli che possono essere noleggiati nella presente categoria si rimanda a quanto previsto alla Categoria merceologica n. 7 (*Motocicli e biciclette*), in relazione a motocicli, motoscooter, sidecar e biciclette.

Tabella 8: Prodotti e CPV – Motocicli e biciclette (fornitura in noleggio senza conducente)

Categoria Merceologica: Motocicli e biciclette (fornitura in noleggio senza conducente)		
N.	Prodotti Base	CPV
1	Motocicli e motoscooter	34410000-4 34420000-7 34144900-7
2	Biciclette	34430000-0 34144900-7
N.	Prodotti e Servizi Opzionali	CPV
1	Servizio di Rottamazione	50190000-3
2	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	31681500-8